

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

COPIA

N. Registro Generale 2110 del 26/08/2013

TUTELA AMBIENTALE - C.E.A. - RIFIUTI - ENERGIA - ACQUE - SISTEMI E BACINI DI TRASPORTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. Registro di Settore 722 del 26/08/2013	3
---	---

OGGETTO:

Procedimento di Autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 D.lgs. 387/2003; impianto fotovoltaico di potenza pari a 933,12 kWp, da realizzarsi su terreno nel Comune di Ascoli Piceno in Zona Campolungo. Richiedente: PICENO TIR s.r.l. con sede legale in Zona Industriale Marino del Tronto - Ascoli Piceno. Determinazione dirigenziale n.1628-GEN/84-SA del 25/07/2012. Concessione proroga inizio lavori.

IL DIRIGENTE

VISTA e RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n.1628/GEN-84/SA del 25/07/2012 con cui si è stabilito tra l'altro:

- 1) DI AUTORIZZARE la società PICENO TIR s.r.l. con sede in Via Zona Industriale Marino del Tronto di Ascoli Piceno (P.Iva 00188740443) ai sensi dell'art.12, comma 3 del D.Lgs.387/2003, per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, alla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra nel Comune di ASCOLI PICENO - Zona Industriale Campolungo, di potenza nominale complessiva pari a 933,12 kWp denominato "PICENO TIR" e distinto catastalmente al Foglio n.88 particelle n. 482, 485, 488, 557, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e depositato presso questo Ente e nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate;
- 2) DI SUBORDINARE l'efficacia del presente atto:
 - a) alla registrazione degli atti definitivi di diritto di servitù di passaggio e di elettrodotto, prima dell'inizio dei lavori, delle particelle interessate dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto e dalle relative opere di connessione alla rete e infrastrutture indispensabili;
 - b) alla trasmissione all'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno Servizio Tutela Ambientale, Rifiuti, Energia, Acque di copia conforme all'originale dei suddetti atti definitivi registrati.
- 3) DI DARE ATTO che, a costruzione avvenuta, l'impianto di rete per la connessione elettrica sarà compreso negli impianti del gestore di rete, che potrà utilizzarlo per erogare il servizio pubblico di distribuzione anche ad altri soggetti; a tal fine non è fatto obbligo a quest'ultimo di ripristinare, rimuovendo l'impianto di rete e ripristinando lo stato dei luoghi a seguito della eventuale dismissione dell'impianto di produzione;
- 4) DI PRESCRIVERE che l'impianto dovrà attenersi alle misure di prevenzione e mitigazione previste dal punti 6.8 dell'Allegato II della D.C.R. n.13 del 30.09.2010 della Regione Marche:
 - la superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da idonee aree verdi realizzate con piante autoctone. Sono da preferire formazioni arboree ed arbustive che non accentuino la linearità dei confini degli impianti ma, al contrario, contribuiscano a creare elementi di transizione arealmente estesi ed irregolari.
- 5) DI PRESCRIVERE inoltre che:

Servizio Genio Civile (prot. n.30291 del 06/07/2012):

- a) il materiale di risulta degli scavi dovrà essere sistemato a perfetta regola d'arte in loco e le eventuali eccedenze dovranno essere trasportate in apposita discarica o luogo autorizzato;
- b) il cavidotto dovrà essere posizionato ad una profondità di 1.50 mt;

Servizio Genio Civile (prot. n.295624 del 18/07/2012):

c) Le cabine BT/MT e quella di consegna dovranno essere posizionate su pilotis ad una quota di almeno mt.1,00 da terra;

Soprintendenza dei Beni Archeologici delle Marche (prot. n. 6343 del 18/07/2012):

- d) Comunicare alla Soprintendenza dei Beni Archeologici delle Marche con congruo anticipo la data di inizio dei lavori, in modo da poter effettuare opportuni controlli in corso d'opera, compatibilmente con altri impegni assunti sul territorio di competenza;
- e) Ai sensi dell'art.90 del D.Lgs.42/2004, in caso di ritrovamenti fortuiti in occasione dei lavori in oggetto, la ditta esecutrice dei lavori, la direzione dei lavori ed il soggetto proponente, sono obbligati all'immediata sospensione dei lavori stessi ai sensi del citato articolo, all'immediata sospensione degli stessi ed all'immediata denuncia nel termine di ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità. Resta inteso che, in caso di ritrovamenti, la società proponente garantirà gli accertamenti del caso e, ove ritenuto necessario da questa Soprintendenza, la realizzazione di eventuali varianti di progetto.

Servizio Urbanistica (Commissione Locale per il Paesaggio - prot. n. 294369 del 12/07/2012):

- f) Dovrà evitarsi la rimozione di specie vegetali di alto fusto esistenti e comunque ogni interferenza con le stesse che ne possa pregiudicare la vegetazione;
- g) In riferimento alla strada di servizio, considerato lo stato attuale, la presenza di corso d'acqua e di vegetazione, dovrà usufruirsi del tracciato esistente evitandone modifiche sia planimetriche che altimetriche, consentendo esclusivamente un opportuno adeguamento mediante realizzazione di stabilizzato e pavimentazione in ghiaia;
- h) Internamente alla recinzione la pavimentazione in ghiaia e/o pietrisco dovrà limitarsi alla strada perimetrale, prevedendo per il resto e solo ove indispensabile piste in terra battuta;
- i) I movimenti di terra dovranno limitarsi e riferirsi esclusivamente a sistemazione strada di servizio, opere interrate, e fondazioni cabine, con le eccedenze derivanti dai preferibili conguagli in loco, da smaltire secondo normativa vigente;
- j) I singoli elementi costituenti l'impianto di illuminazione dovranno risultare di colore neutro, con effetto soft rivolto verso terra:
- k) Le pareti esterne delle cabine dovranno risultare di colore riconducibile al contesto, con infissi esterni e manto di copertura marrone scuro;
- Lungo tutto il perimetro della recinzione venga messa a dimora siepe sempreverde di specie tipica dei luoghi coltivata alla massima altezza possibile. Inoltre si proceda alla messa a dimora di specie vegetali singole e a gruppi, sulle aree disponibili, in modo casuale e con soluzioni di continuità, a richiamare la presenza delle superfici boscate esistenti, segnatamente sulle zone sud ed est dove risulterebbe spazio già a tal fine previsto;
- m) Considerato che in merito alla realizzazione di zone parcheggio sul lato norde lungo il lato sud dell'ultimo tratto di strada di servizio prima dell'accesso all'impianto, viene fornita la sola indicazione planimetrica, si ritiene doveroso prescrivere i soli movimenti di terra necessari alla posa in opera di pavimentazione costituita da grigliato che consenta inverdimento, in aggiunta alle piantumazioni sopra prescritte;
- n) Dovranno verificarsi il rispetto delle norme ed attivarsi le precauzioni, in merito alla protezione delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- o) Una eventuale "pista di cantiere" si ritiene possibile purché non si eseguano movimenti di terra ed eliminazioni di specie vegetali.
- 6) DI RISPETTARE, relativamente ai lavori in prossimità della Strada Provinciale n.3 "Ancaranese", le prescrizioni rilasciate con nota prot. n.241683 del 19/09/2011 dal Servizio

Viabilità della Provincia di Ascoli Piceno, trasmessa alla società Piceno Tir s.r.l. con nota prot. n.28117 del 22/06/2012;

- 7) DI PORRE A CARICO della società PICENO TIR s.r.l.:
 - a) l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto ai sensi dell'art.12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003;
 - b) la stipula della polizza fideiussoria a favore del Comune di Ascoli Piceno, a garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto fotovoltaico e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi. La polizza, della durata di 20 anni, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori al Comune ed in copia alla Provincia di Ascoli Piceno, per un importo complessivo almeno pari a Euro 70,00 per ogni kWp in quanto trattasi di impianto con struttura di sostegno dei moduli priva di fondazioni superficiali o profonde in cemento armato, ai sensi della Delibera di G.P. n.5 del 13/01/2010. La fideiussione è vincolata e finalizzata esclusivamente all'attività di rimessa in pristino dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, procedente in via sostitutiva al soggetto inadempiente. Nel caso in cui la fideiussione venisse revocata e/o interrotta, verrà sospesa l'autorizzazione dell'impianto e fatta comunicazione al G.S.E. per l'interruzione degli incentivi;
 - c) l'obbligo di regolarizzare presso l'Ufficio delle Dogane di San Benedetto del Tronto AP, per gli adempimenti fiscali a carico degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto del Testo Unico delle Accise approvato con D.Lgs. 504/1995.
 - d) la trasmissione a questa Amministrazione della dichiarazione di inizio lavori, della dichiarazione di conclusione lavori con allegati la dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto approvato e della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.
- 8) DI RICORDARE che il soggetto autorizzato deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza degli ambienti di lavoro.

9) DI STABILIRE:

- a) la durata dell'Autorizzazione Unica rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, in base alla Deliberazione della Giunta Provinciale n.05 del 13/01/2010, in 20 (venti) anni dalla data della presente determinazione. Tale termine soggetto a scadenza, può essere prorogato, per una sola volta, purché la richiesta venga effettuata un anno prima della scadenza e sia motivata.
- b) il termine di 1 (uno) anno per dare inizio ai lavori dal momento del ritiro dell'autorizzazione ed il termine di 3 (tre) anni per la conclusione dell'intervento, dall'inizio dei lavori. La data di conclusione viene individuata con la richiesta di allaccio dell'impianto alla rete ai fini della messa in esercizio. Decorsi i termini, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

....omissis.....

VISTA la nota del 22/07/2013, pervenuta via PEC ed acquisita al ns. prot. al n.33095 del 23/07/2013, con cui la società Piceno Tir s.r.l. richiedeva la proroga di 6 mesi del termine di inizio lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto;

VISTA la ns. nota prot. n.33259 del 24/07/2013 con cui è stato richiesto al Comune di Ascoli Piceno di esprimersi in merito alla suddetta richiesta di proroga in quanto il termine di inizio lavori discende dall'applicazione di quanto contenuto all'art.15 del D.P.R. n.380/2001;

PRESO ATTO del contributo istruttorio prot. n.39353 del 30/07/2013, inviato via PEC dal Comune di Ascoli Piceno e acquisito al ns. prot. al n.34320 del 31/07/2013, con cui si dà parere favorevole, per quanto di competenza, alla richiesta di proroga del termine di inizio lavori avanzata dalla ditta Piceno Tir s.r.l.;

RITENUTO pertanto di concedere la proroga di inizio lavori richiesta;

DETERMINA


- DI PROROGARE di 6 (sei) mesi il termine di inizio lavori di cui al punto 9) lettera "b" della Determinazione dirigenziale n.1628/GEN-84/SA del 25/07/2012 richiamata in premessa;
- 2. DI CONFERMARE tutte le altre disposizioni/prescrizioni riportate nella citata Determinazione dirigenziale n.1628/GEN-84/SA del 25/07/2012;
- 3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai seguenti Enti e Servizi interni della Provincia di Ascoli Piceno: Comune di Ascoli Piceno, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, Piceno Consind, Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto, Ministero dello Sviluppo Economico-Dip. Comunicazioni di Ancona, Comando Militare Esercito "Marche", ENEL Distribuzione Spa di Milano, Ufficio delle Dogane di S.Benedetto del Tronto e Servizio Genio Civile, Servizio Viabilità e Servizio Urbanistica della Provincia di Ascoli Piceno.
- 4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.
- 5. DI RICORDARE inoltre, ai sensi dell'art.3, 4° comma della Legge 7/8/1990 n.241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n.1034, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.


6. DI TRASMETTERE l' originale del presente provvedimento dirigenziale al Segretario Generale per gli adempimenti previsti nello Statuto Provinciale.

(DOTT. SERAFINI GIUSEPPE)

Il Dirigenté

/sds





COPIA

Numero di Registro generale: 2110 Del 26/08/2013

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE